

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 158 DEL 31/01/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA RADIOLOGICA ESPLETATA PRESSO L'OSPEDALE DI SANTORSO. ANNO 2025.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 97/25

Il Direttore ad interim dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Dirigente ad interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- questa Azienda intrattiene da diversi anni un rapporto di collaborazione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per attività di consulenza specialistica radiologica e, con deliberazione n. 480 del 15/03/2024, ha approvato anche per l'anno 2024 una convenzione per l'espletamento dell'attività in oggetto presso l'UOC Radiologia dell'Ospedale di Santorso, ai sensi dell'art. 91, comma 2 del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024;
- nel corso dell'anno 2024, a causa della riduzione del numero di specialisti radiologi dell'UOC Radiologia di Santorso, è emersa la necessità di rimodulare l'attività di consulenza per l'erogazione del servizio anche in giorni infrasettimanali, con sedute dedicate alle procedure radiologiche interventistiche e senologiche, necessarie per rispondere alle esigenze cliniche delle varie unità operative del Presidio Ospedaliero di Santorso. Pertanto, con deliberazione n. 1326 del 16/07/2024, questa Azienda ha approvato un *addendum* alla convenzione di cui sopra, valido per l'anno 2024, per le seguenti attività:
 - Radiologia interventistica: 1 turno della durata di 6 ore ogni 2 settimane;
 - Senologia: 2 turni mensili da 6 ore ciascuno (o 1 turno mensile di 12 ore) da dedicare a RM mammaria e senologia clinica di secondo livello;
 - Guardie prefestive e festive: 4 turni mensili della durata massima di 12 ore dalle 8:00 alle 20:00.

Considerato il perdurare delle carenze di personale medico nelle Unità Operative di Radiologia, con nota prot. n. 100419 dell'11/11/2024, questa Azienda ha richiesto all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona la disponibilità al rinnovo della convenzione per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 91, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024;

Preso atto che con nota prot. n. 70168 del 17/12/2024, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha confermato la disponibilità alla stipula della convenzione per l'anno 2025, con la seguente modulazione delle attività:

- n. 2 accessi mensili di 12 ore per la copertura di turni di guardia nel week-end;
- n. 2 accessi mensili di 6 ore (o 1 accesso mensile di 12 ore) per agoaspirati e RM mammarie;
- n. 2 accessi mensili di 6 ore per attività interventistica.

Dato atto che:

- con nota prot. n. 2876 del 13/01/2025, il Direttore Sanitario ha attestato il fabbisogno di convenzioni passive in varie branche ex art. 91, comma 2, lettera a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024, per l'anno 2025;
- con nota prot. n. 3157 del 14/01/2025, questa Azienda ha trasmesso all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto il fabbisogno di convenzioni passive per le branche indicate nella nota di cui al punto precedente.

Rilevato che la convenzione in oggetto è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Per quanto sopra, il Direttore *ad interim* dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

1. approvare, per l'anno 2025, la convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per l'espletamento di attività specialistica radiologica presso l'UOC Radiologia

dell'Ospedale di Santorso, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo la seguente modulazione:

- n. 2 accessi mensili di 12 ore per la copertura di turni di guardia nel week-end;
 - n. 2 accessi mensili di 6 ore (o 1 accesso mensile di 12 ore) per agoaspirati e RM mammarie;
 - n. 2 accessi mensili di 6 ore per attività interventistica;
2. prevedere una spesa complessiva presunta, per il periodo indicato, pari a € 67.670,30 (IVA esente).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2025, la convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per l'espletamento di attività specialistica radiologica presso l'UOC Radiologia dell'Ospedale di Santorso, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo la seguente modulazione:
 - n. 2 accessi mensili di 12 ore per la copertura di turni di guardia nel week-end;
 - n. 2 accessi mensili di 6 ore (o 1 accesso mensile di 12 ore) per agoaspirati e RM mammarie;
 - n. 2 accessi mensili di 6 ore per attività interventistica;
2. di dare atto che la spesa complessiva prevista, per il periodo indicato, ammonta presuntivamente ad € 67.670,30, e trova riferimento nel conto BA1360R00, "Consulenze sanitarie e socio sanitarie – ASP della Regione", programma di spesa 130 del BEP 2025;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

Allegato 1 – Testo di convenzione

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, con sede legale in Verona, Piazzale A. Stefani 1, C.F. e P. IVA 03901420236, d'ora innanzi chiamata "AOUI", legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Callisto Marco Bravi

E

L'AZIENDA U.L.S.S N. 7 PEDEMONTANA, di seguito denominata anche "ULSS 7", con sede e domicilio fiscale in Via dei Lotti n. 40 Bassano del Grappa (VI), C. F. e P. IVA 00913430245, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Carlo Bramezza

PREMESSO CHE

- che l'art. 5 del D.M. 31.07.1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'azienda in servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro;
- che l'art. 91, c. 2, del C.C.N.L. dell'Area Sanità del 23.01.2024 definisce l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 89, comma 1, lett. d), e da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;
- che con DGR 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali per l'adozione di linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza, tra le aziende ed enti del SSR, di cui all' art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.06.2000 (ora art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL 23.01.2024 Area Sanità);
- che l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha chiesto di instaurare un rapporto di collaborazione con l'AOUI mediante la stipula di un accordo per attività di consulenza specialistica nella disciplina di Radiologia;
- che tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;
- con nota prot. n. 3157 del 14/01/2025 l'ULSS 7 ha comunicato all'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto la necessità di procedere, tra l'altro, alla stipula della convenzione tra la stessa e AOUI per attività di consulenza nella disciplina di Radiologia,

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto l'espletamento di consulenza specialistica radiologica prevalentemente diurna presso l'U.O.C. di Radiologia dell'ULSS 7, Presidio Ospedaliero-Spoke di Santorso.

Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

L'attività di consulenza specialistica radiologica sarà svolta fuori orario di servizio da dirigenti medici afferenti all'U.O.C. Radiologia BT dell'AOUI ai sensi dell'articolo 91, comma 2 del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 presso l'U.O.C. di Radiologia dell'ULSS 7, Presidio Ospedaliero-Spoke di Santorso. Gli accessi saranno così modulati:

- n. 2 accessi mensili della durata di 12 ore per la copertura dei turni di guardia nel week end;
- n. 2 accessi mensili della durata di 6 ore di consulenza radiologica o un accesso unico di 12 ore per RM mammaria e per ago aspirati destinati a pazienti ambulatoriali, interni o esterni;

- n. 2 accessi mensili di 6 ore di consulenza per radiologia interventistica destinata a pazienti ambulatoriali, interni o esterni.

I turni saranno concordati di volta in volta tra il Direttore dell'U.O.C. Radiologia BT dell'AOUI e il Direttore dell'U.O.C. di Radiologia dell'ULSS 7, compatibilmente con gli impegni di servizio. L'AOUI individua nel Direttore dell'U.O.C. Radiologia BT il responsabile dell'esecuzione delle prestazioni di cui sopra.

Articolo 3 – Responsabilità e copertura assicurativa

L'ULSS 7 provvede a sollevare l'AOUI da ogni responsabilità per qualsiasi attività connessa alla presente convenzione e garantisce al personale coinvolto idonea copertura assicurativa per i rischi di infortunio sia per la durata del viaggio sia per l'attività svolta presso la struttura stessa e per quelli derivanti da responsabilità civile verso terzi in relazione a sinistri arrecati a terzi nell'ipotesi di colpa lieve.

Articolo 4 – Accordi economici

L'ULSS 7 corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'ULSS 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'AOUI.

L'ULSS 7 rimborserà le spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.

Sui compensi l'ULSS 7 non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece effettuata dall'AOUI.

Articolo 5 – Riepilogo mensile

L'ULSS 7, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a trasmettere all'U.O.S. Gestione Clienti dell'AOUI, un diario contenente il nominativo del dirigente, la data degli accessi, l'orario di inizio e fine attività, la firma del professionista interessato e del Direttore dell'U.O. richiedente la consulenza, certificato dalla Direzione Medica.

Articolo 6– Modalità di pagamento

L'AOUI provvede all'emissione di fattura per l'attività oggetto del presente accordo.

L'ULSS 7 provvede alla liquidazione della fattura dell'AOUI alla Regione Veneto entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. Le fatture troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto a partire dall'1.01.2010 (DGRV 337/2010).

Articolo 7 – Decorrenza e durata

Il presente accordo ha validità per l'anno 2025.

Articolo 8 – Privacy

Le parti convengono che l'ULSS 7 in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture provvederà alla designazione dei medici dell'AOUI, quali autorizzati al trattamento dei dati dei pazienti con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 9 – Norme di radioprotezione

L'ULSS 7 si impegna ad osservare il D.Lgs 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". In caso di attività che preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, ULSS 7 deve contattare l'Esperto di Radioprotezione dell'AOUI per ottemperare agli obblighi in materia di radioprotezione derivanti dal D.Lgs. n. 101/2020 e comunicare all'AOUI l'eventuale esposizione del medico a radiazioni ionizzanti.

Articolo 10 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 del Codice Civile.

